



Società per azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia SpA  
Capitale Sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato - Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro  
delle Imprese di Roma: 09771701001 - REA-ROMA n. 1188554 - P. IVA 09771701001 - Elenco generale  
Banca d'Italia n. 40550 - Elenco speciale Banca d'Italia n. 33513 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

## AVVISO "PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"

### FOGLIO INFORMATIVO AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA Delibera CICR 04.03.2003 e Provvedimento di attuazione di Banca di Italia

#### SERVIZIO TELEPASS FAMILY

#### AVVISO "PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"

QUESTO AVVISO RICHIAMA L'ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA  
PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI

RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI PREVISTA  
DAL D.LGS. N. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA  
DELLA BANCA D'ITALIA

NON RIGUARDA LA TRASPARENZA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI  
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATA  
DAL D.LGS. N. 58/1998 (TESTO UNICO FINANZA) E DALLE DISPOSIZIONI DELLA CONSOB

#### SEZIONE I DIRITTI

Il Cliente ha diritto:

- di avere a disposizione copia asportabile del presente Avviso;
- di avere a disposizione copia asportabile dei Fogli informativi, dati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa su Telepass SpA, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali delle operazioni e dei servizi offerti;
- nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione, mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del presente Avviso e dei Fogli Informativi relativi alle operazioni e ai servizi offerti. Il Cliente ha diritto di ottenere copia di tale documentazione prima che sia vincolato dal contratto o dall'offerta;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, contenente anche il Documento di Sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso. Il diritto del Cliente di ottenere copia del testo contrattuale non può essere sottoposto a termini o condizioni. La consegna di tale documentazione non impegna le parti alla stipula del contratto;
- di ricevere un esemplare del contratto stipulato, cui è unito il Documento di Sintesi;
- di ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e, comunque, almeno una volta all'anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
- di essere informato di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, con una comunicazione - in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dallo stesso cliente - contenente in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 60 giorni (1). Conseguentemente, nel caso di modifica unilaterale a sfavore del Cliente, quest'ultimo ha il diritto di recedere dal rapporto nel termine di 60 giorni. In questo caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;
- nel caso di variazioni dei tassi conseguenti a decisioni di politica monetaria, che le variazioni riguardino contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditor e si applichino con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente; in ogni caso, nei contratti di durata, di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura (2);
- di ottenere, a proprie spese, entro un termine non superiore a 90 giorni, copia della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. In tali casi, il Cliente ha diritto di ricevere informazioni, al momento della richiesta, circa il presumibile importo delle relative spese da sostenere;
- di ottenere il rimborso della moneta elettronica non più utilizzata (3).

E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO (4), IL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE, HA DIRITTO:

- di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità versando al creditore il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo.
- in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, di opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 del codice civile (Inopponibilità della compensazione. Art. 1248 c.c. "Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatto delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione").
- nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di agire contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.

#### SEZIONE II NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del Cliente:

- l'obbligo della forma scritta del contratto, salvi i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del Cliente sulla copia del contratto conservata dall'intermediario;
  - l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
  - l'obbligo di consegnare al Cliente, prima della sottoscrizione di titoli strutturati (5) il relativo foglio informativo;
  - l'obbligo di consegnare, ai Clienti consumatori, prima dell'acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;
  - l'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
  - l'approvazione specifica - ai sensi dell'art. 1341, comma 2, codice civile - da parte del Cliente della clausola contrattuale che consente, nei contratti di durata, alla Banca di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, qualora sussista un giustificato motivo;
  - con particolare riferimento ai tassi di interesse, l'indicazione nei contratti della periodicità di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell'indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto;
  - la previsione, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditor e debitori;
  - la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticate nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i Clienti rispetto a quelle pubblicizzate. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge (6);
  - la previsione che gli interessi sui versamenti presso una Banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa Banca e di assegni bancari tratti sulla stessa Succursale presso la quale viene effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelievamento;
  - nei collocamenti di titoli di Stato la previsione:
- a) dell'importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tali operazioni;
  - b) dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti;
  - c) degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la banca deve osservare nell'attività di collocamento stessa;

ED, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO, SONO A TUTELA DEL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE:

- l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG);
- l'obbligo di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il (TAEG); il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica; oltre essi, nulla è dovuto al consumatore; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
- l'obbligo di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
- l'obbligo di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non concessa all'uso di una carta di credito: il massimale e l'eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto;
- l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1525 codice civile (7): nel caso di inadempimento del compratore nei contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

**SEZIONE III  
PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE  
DELLE CONTROVERSIE (8)**

Questa Società aderisce all'Accordo tra Autostrade per l'Italia SpA e le Associazioni dei Consumatori Adoc, Codacons e Federconsumatori che prevede la costituzione di un Ufficio di Conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie mediante la Procedura di conciliazione. LA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E' GRATUITA, SALVE LE SPESE RELATIVE ALLA CORRISPONDENZA INVIATA.

Ogni cliente può proporre reclamo formale a Telepass SpA, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il cliente può proporre reclamo, in relazione all'oggetto della contestazione, con le modalità di seguito indicate:

- inviando una mail all'indirizzo [info@telepass.it](mailto:info@telepass.it), indicando le ragioni del reclamo e le richieste avanzate;
- inviando una comunicazione a mezzo fax al n. 055.420.2373 o al n. 055.420.2734, indicando le ragioni del reclamo e le richieste avanzate;
- telefonando al Call Center Commerciale di Telepass SpA;
- inviando una comunicazione scritta all'indirizzo Telepass SpA - Customer Care - Casella Postale 2310, Succursale 39 - 50123 Firenze, indicando nella missiva le ragioni del reclamo e le richieste avanzate.

L'Ufficio addetto ai reclami evade la richiesta entro termini prestabiliti indicati nel regolamento. Se il suddetto ufficio dà ragione al Cliente, lo stesso deve comunicare i tempi tecnici entro i quali la Società si impegna a provvedere.

Il Cliente - QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL'UFFICIO RECLAMI (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Società) - può presentare un ricorso all'OMBUDSMAN - GIURI' BANCARIO, Organo Collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.

IL RICORSO ALL'OMBUDSMAN - GIURI' BANCARIO va presentato ENTRO UN ANNO dall'inizio della contestazione all'Ufficio Reclami della Società, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman - Giuri bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla Società sia al Cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman - Giuri bancario sono quelle per le quali si richiede un danno fino a euro 50.000 (prescindendo dall'importo dell'operazione). La decisione viene adottata entro termini prestabiliti indicati nel regolamento. Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman - Giuri bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.

**CONCILIAZIONE**

**IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA ATTRAVERSO LA QUALE LE PARTI TENTANO DI PERVENIRE AD UN ACCORDO CHE RISOLVA LA CONTROVERSIA INSORTA. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO (9).**

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario - il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario - versando un contributo di 30 euro

per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione è versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità - che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti - è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione - che si concludono entro termini prestabiliti indicati nel regolamento - possono essere di due tipi:

- a) previste dalla legge che ha riformato il processo societario (d.lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all'art. 1 del richiamato d.lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito - ai sensi di legge - un "organismo di conciliazione" che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'iscrizione nel Registro di detti "organismi" tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui da luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale - una volta omologato dal Tribunale - ha valore di titolo esecutivo;
- b) informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione - che non è assoggettata alle previsioni del d.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici - si tenta di risolvere la controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l'efficacia di un contratto.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO: [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

**NOTE**

- (1) Il termine di 60 giorni è quello minimo fissato dall'art. 118 T.U.B. per consentire al cliente di recedere.
- (2) Per l'art. 7, comma 1, DL n. 7/2007 convertito nella legge n. 40/2007 "è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliare ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuatario".
- (3) La moneta elettronica è un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente.
- (4) Il credito al consumo è una forma di prestito, che la banca accorda per l'acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
- (5) Per "titoli strutturati" si intendono quei titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato.
- (6) In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto).
- (7) Art. 1525 del Codice Civile (inadempimento del compratore nella vendita con riserva della proprietà): "Nonostante il patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive".
- (8) Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
- (9) Si segnala che, oltre al Conciliatore Bancario, operano altri organismi abilitati allo svolgimento del servizio di conciliazione ai sensi del d.lgs. n. 5/2003 e dei decreti del Ministero di Giustizia del 23 luglio 2004. L'elenco di tali soggetti è tenuto presso il Ministero della Giustizia.

**FOGLIO INFORMATIVO  
AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA**

(Delibera CICR 04.03.2003 e Provvedimento di attuazione di Banca di Italia)

**SERVIZIO TELEPASS FAMILY  
PARTE I  
INFORMATIVA SU TELEPASS SPA**

TELEPASS SpA - Società per azioni con socio unico, società soggetta all'attività di direzione

*spazio riservato al soggetto che realizza l'offerta fuori sede*

e coordinamento di Autostrade per l'Italia SpA, Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 interamente versato, CF e Partita IVA n° 09771701001, REA-RM-1188554. Elenco Generale Banca d'Italia n° 40550, Elenco Speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 del Dlgs 385/93, n. 33513. Sede legale e amministrativa in Roma, via A. Bergamini, 50 - 00159. Sito internet: [www.telepass.it](http://www.telepass.it) - [info@telepass.it](mailto:info@telepass.it).

**INFORMATIVA SUL SOGGETTO CHE REALIZZA L'OFFERTA FUORI SEDE**

**PARTE II  
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO TELEPASS FAMILY**

**Struttura e funzione economica**

Il Telepass Family consiste in un apparato di proprietà di Telepass SpA (di seguito la "Società") che consente di rilevare i passaggi autostradali del veicolo su cui viene installato e di effettuare l'addebito direttamente sul conto corrente acceso dal cliente presso una banca convenzionata con la Società. Il servizio Telepass Family è, infatti, rivolto esclusivamente a persone fisiche che siano titolari di carta di debito o di credito il cui Ente emittente sia abilitato al servizio stesso o che abbiano un conto corrente presso una filiale e/o una dipendenza di un Istituto Bancario convenzionato per il servizio Telepass Family sito nel territorio italiano. Gli apparati Telepass potranno essere installati esclusivamente su autoveicoli ad uso privato adibiti al trasporto di persone (veicoli a due assi) e su motoveicoli di cilindrata non inferiore a 150 cc. Gli apparati Telepass restano di proprietà della Società e non possono essere ceduti a terzi.

Ciascun apparato potrà essere abbinato fino ad un massimo di due targhe (compreso l'eventuale motocicletta) fermo restando che la stessa targa non può essere abbinata a più di un apparato Telepass. La Società consente l'adesione al servizio Telepass Family ai Clienti che sottoscrivono, contestualmente alla proposta di accensione del servizio Telepass Family predisposta appositamente

dalla Società, le Norme e Condizioni Generali di Autostrade per l'Italia SpA, riportate in una apposita sezione della medesima proposta.

Con la sottoscrizione della proposta e la successiva accettazione da parte di Telepass SpA, la Società, per il tramite di propri incaricati, consegna al Cliente un apparato Telepass procedendo, contestualmente, all'apertura della relativa posizione.

Con il ritiro dell'apparato Telepass, il Cliente richiedente si impegna ad accettare l'addebito sul conto corrente di tutti i pedaggi convalidati con l'apparato stesso, nonché di importi relativi alle prestazioni aggiuntive.

La Società consente ai Clienti del servizio Telepass Family di accedere, previa apposita registrazione, all'area riservata Telepass Club del sito [www.telepass.it](http://www.telepass.it). In questo caso, il Cliente potrà, eventualmente, fruire di una serie di servizi personalizzati e di aggiornare alcuni dati di propria pertinenza.

La Società, inoltre, consente ai titolari del servizio Telepass Family di ottenere un secondo apparato Telepass nonché di aderire all'Opzione Premium che consente la fruizione di una serie di servizi accessori dedicati agli automobilisti.

Le condizioni che regolano tali servizi sono disciplinate da un apposito modulo predisposto dalla Società che il Cliente potrà decidere di sottoscrivere. In questi casi i relativi costi verranno ricompresi nella fattura del servizio Telepass Family.

**Principali rischi (generici e specifici)**

Il titolare del servizio Telepass Family sarà tenuto a rispondere di ogni conseguenza civile o penale, anche ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 231/2007, che derivi dall'alterazione dolosa o dall'uso irregolare dell'apparato Telepass.

L'installazione dell'apparato sul veicolo indicato avviene a cura e spese del richiedente e lo stesso è tenuto a far installare ed utilizzare l'apparato Telepass Family in conformità alle istruzioni indicate nell'apposito manuale d'uso, nonché a custodirlo e conservarlo ai sensi dell'art. 1587 del codice civile (Obbligazioni principali del conduttore).

Il titolare del servizio sarà responsabile per eventuali danni arrecati all'apparato stesso, al veicolo sul quale viene installato, nonché a terzi, per l'osservanza di quanto previsto dal precedente comma, esonerando espressamente la Società da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

In caso di smarrimento o furto dell'apparato Telepass il titolare dovrà inoltrare, tempestivamente, denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza e darne immediata comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A/R da inviare a Telepass SpA - Customer Care - Casella Postale 2310 Succursale 39 - 50123 Firenze, tramite invio di comunicazione a mezzo fax ai seguenti numeri: 055.4202734 - 055.4202373, o mediante comunicazione al Call Centre Commerciale di Telepass SpA o recandosi personalmente presso un Punto Blu o presso un Telepass Point o un Centro Servizi delegato a tale attività o accedendo direttamente all'area riservata "Telepass Club" sul sito [www.telepass.it](http://www.telepass.it). Il titolare del servizio dovrà, in ogni caso, far pervenire alla Società la copia conforme della denuncia resa alle autorità competenti o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta - ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 - utilizzando il modulo disponibile presso i Punti Blu o Telepass Point o i Centri Servizi autorizzati e che può essere scaricato dal sito internet [www.telepass.it](http://www.telepass.it). In questi casi il titolare del servizio sarà esonerato dalla responsabilità del pagamento di eventuali importi relativi ai transiti convalidati con l'apparato Telepass Family, abusivamente utilizzato da terzi, a decorrere dal momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di cui sopra.

Nel caso in cui il titolare non trasmetta a Telepass SpA la copia conforme della denuncia ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la Società non riterrà valida la comunicazione comunque effettuata dal Cliente, e addebiterà in fattura allo stesso tutti gli importi relativi ai transiti convalidati con l'apparato dal giorno di invio della comunicazione stessa.

E'vietato al titolare del servizio l'utilizzo dell'apparato Telepass cui la Società abbia, per qualsiasi causa o motivo e in qualsiasi momento, chiesto la restituzione. In caso contrario l'utilizzo sarà considerato abusivo e la Società potrà perseguire il titolare stesso nei termini e con le modalità previsti dalla legge, anche ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 231/2007.

Si evidenzia che la Società ha la facoltà di modificare unilateralmente, in senso sfavorevole al Cliente, le norme e le condizioni economiche e contrattuali relative al servizio Telepass Family.

**PARTE III  
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO TELEPASS FAMILY**

Condizioni economiche fissate da Telepass SpA, che verranno quindi corrisposte dal Cliente a quest'ultima mediante addebito su conto corrente.

Descrizione	Valore
Canone di locazione trimestrale .....	3,72 Euro
Quota associativa per fattura emessa solo se si supera la spesa di 258,23 Euro per trimestre.....	3,72 Euro
Penale per mancata o ritardata restituzione apparato (in caso di revoca o chiusura).....	25,82 Euro
Elaborazione stampa e invio documento contabile e fatture cartacee.....	0,56 Euro
Canone trimestrale per l'Opzione Telepass Premium (ove attivata).....	2,28 Euro
Canone di locazione trimestrale del secondo apparato (ove richiesto).....	1,80 Euro
Costi di spedizione apparato laddove previsto .....	come da cond. post. vigenti
Interessi di mora per ritardato pagamento fatture a decorrere dal 2° giorno data fattura.....	BCE + 5 punti

**CONDIZIONI BANCARIE**

Descrizione	Valore
Commissione massima per ciascun addebito sul conto corrente.....	1,55 Euro

Le eventuali modifiche unilaterali apportate da Telepass SpA alle presenti condizioni economiche saranno comunicate dalla stessa Società in forma scritta o mediante altro supporto durevole.

**PARTE IV  
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO TELEPASS FAMILY**

Il servizio è regolato dalle "NORME E CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO TELEPASS FAMILY", allegate alla proposta contrattuale che dovrà essere sottoscritta dal Cliente ai fini di richiedere l'attivazione dello stesso servizio. Si riportano, di seguito le clausole recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra Telepass SpA e il Cliente:

● Ai sensi dell'art. 1, il Cliente, ai fini della formalizzazione del rapporto con la Società, può alternativamente:

- chiedere ad uno degli Enti convenzionati per il servizio l'apposito modulo, predisposto dalla Società che, compilato in ogni sua parte, e sottoscritto dallo stesso Cliente costituisce proposta contrattuale che, sottoscritta altresì per approvazione da un incaricato dell'Ente, viene inviata a Telepass SpA Successivamente, la Società verifica i requisiti di idoneità del richiedente e, a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di accettare la suddetta proposta. L'accettazione viene espressa mediante la consegna dell'apparato Telepass come di seguito indicato. In particolare, l'Ente, attraverso la propria struttura, provvede a raccogliere nel modulo i dati anagrafici del Cliente e quanto altro richiesto per la gestione del rapporto con lo stesso e autorizza l'apertura della posizione Telepass Family attraverso la consegna al Cliente di una copia del modello compilato in ogni sua parte e riportante la sottoscrizione del Cliente stesso, così come la data e il timbro dell'Ente e la firma del personale preposto dall'Ente a tale attività;
- provvedere, nel caso in cui sia in possesso di una carta di debito o di credito emessa da un Ente convenzionato per tale servizio, all'apertura del rapporto contrattuale direttamente presso un Punto Blu o un esercizio convenzionato con la Società per la distribuzione degli apparati Telepass. In tal caso il Cliente, ferma restando la necessità di compilare il modulo secondo quanto riportato alla lettera a), provvede alla validazione del contratto inserendo la carta di debito o di credito nell'apposito terminale telematico, digitando, nel solo caso di carta di debito, il PIN associato alla carta. Dopo aver effettuato i necessari controlli di validità della carta e verificato l'esito positivo degli stessi, l'Ente autorizza la formalizzazione del contratto con la stampa, attraverso detto terminale telematico, di un numero di autorizzazione che ha la stessa funzione della validazione con timbro e firma di cui alla precedente lettera a).

Il cliente, con la firma della proposta contrattuale, autorizza l'Ente ad operare correzioni formali di possibili errori nell'indicazione delle coordinate bancarie di addebito e del numero del conto o della carta di credito indicati nell'apposita sezione della proposta stessa.

A fronte della consegna da parte del Cliente della copia della proposta contrattuale, sottoscritta anche nella sezione relativa alle "Norme e Condizioni Generali di Autostrade per l'Italia SpA" - ovvero, in caso di formalizzazione del contratto con la procedura di cui alla precedente lettera b), della ricezione del suddetto numero di autorizzazione - e della presentazione del documento di identità, la Società consegna al Cliente, in caso di accettazione della suddetta proposta di attivazione del servizio, un apparato Telepass procedendo, contestualmente, all'apertura della relativa posizione (le caratteristiche dell'apparato e le relative norme per l'installazione e l'utilizzo, sono contenute nelle istruzioni allegata all'apparecchiatura stessa).

Il Cliente dovrà firmare l'apposita sezione del fronte della proposta quale ricevuta di avvenuta consegna dell'apparato.

Il Cliente, con la consegna della proposta suindicata e con il ritiro del Telepass si impegna ad accettare l'addebito sulla propria carta di credito o sul proprio conto corrente (come indicato nell'apposita sezione della proposta contrattuale) di tutti i pedaggi convalidati con il Telepass e fatturati da Autostrade per l'Italia SpA, dei costi previsti per il servizio Telepass Family erogato dalla Società e dalla stessa fatturati, nonché degli importi relativi alle prestazioni aggiuntive relative ai servizi di cui si dirà di seguito. Telepass SpA consente ai titolari del servizio Telepass Family la possibilità di aderire all'Opzione Premium che abilita il Cliente alla fruizione di una gamma di servizi accessori dedicati agli automobilisti. L'adesione all'Opzione Premium è disciplinata da un apposito modulo contrattuale che il Cliente potrà decidere di sottoscrivere e in tale caso i relativi costi vengono compresi nella fattura del servizio Telepass Family.

In ogni caso, nei rapporti tra il Titolare e Telepass SpA, l'ordine di pagamento impartito attraverso l'uso del Telepass è irrevocabile e, pertanto, resta fermo l'obbligo per il Titolare di onorare i relativi pagamenti.

La Società consente ai Titolari del servizio Telepass Family la possibilità di accedere, previa registrazione tramite USERNAME e PASSWORD, all'area riservata Telepass Club del sito [www.telepass.it](http://www.telepass.it) della Società stessa. La registrazione sul sito avviene con procedura di sicurezza che può essere effettuata dal titolare del servizio con le modalità dettagliatamente spiegate sul sito. L'attivazione consente al Cliente, che decide di effettuarla, di fruire tramite web - nell'area riservata Telepass Club di Telepass SpA - di una serie di servizi personalizzati e di aggiornare alcuni dati quali, ad es., le targhe abbinate al telepass, l'indirizzo di spedizione delle fatture e delle comunicazioni, ma senza modificare la titolarità del contratto sottoscritto. Inoltre, nell'anzidetta area riservata Telepass Club è possibile visualizzare i documenti contabili emessi dalla Società per i servizi di cui risulta titolare il Cliente e/o, per i servizi accessori appena descritti, le fatture emesse da Autostrade per l'Italia per il pagamento dei pedaggi, nonché l'elenco dei viaggi inseriti nell'ultima fattura emessa da Autostrade per l'Italia e di quelli effettuati ma non ancora fatturati. Le registrazioni al Telepass Club del sito [www.telepass.it](http://www.telepass.it) ed i relativi servizi sono gratuiti.

Il Titolare del servizio Telepass Family si impegna ad avvertire tempestivamente la Società di ogni variazione dei dati, ad esclusione di quelli relativi al documento d'identità, contenuti nelle sezioni del fronte della proposta contrattuale. In particolare si impegna ad aggiornare puntualmente le targhe dei mezzi su cui intende utilizzare l'apparato Telepass. L'aggiornamento dei dati potrà avvenire tramite l'area riservata Telepass Club del sito [www.telepass.it](http://www.telepass.it) oppure presso un Punto Blu, un Telepass Point o altro centro di assistenza autorizzato ovvero inviando una e-mail all'indirizzo [info@telepass.it](mailto:info@telepass.it) o un fax al 055.420.2373 o 055.420.2734 o telefonando al Call Center Commerciale della Società o inviando una comunicazione scritta all'indirizzo Telepass SpA - Customer Care - Casella Postale 2310 Succursale 39 - 50123 Firenze.

Resta inteso che l'eventuale aggiornamento dei dati del Titolare del Telepass Family, comporterà l'aggiornamento automatico anche dei dati forniti dal cliente ad Autostrade per l'Italia SpA per la sottoscrizione delle Norme e Condizioni Generali, riportate nella seconda parte della proposta contrattuale, per l'utilizzo del sistema automatizzato per il pagamento dei pedaggi presso le stazioni autostradali.

L'ubicazione dei Punto Blu e dei Centri Servizi autorizzati è pubblicata sul sito [www.telepass.it](http://www.telepass.it) di Telepass SpA. La Società e l'Ente si riservano la facoltà di dismettere in qualsiasi momento il servizio Telepass, dandone informativa ad Autostrade per l'Italia ed ai titolari due mesi prima della data della dismissione stessa. In tal caso il cliente è tenuto all'immediata restituzione dell'apparato secondo quanto previsto successivamente.

● Ai sensi dell'art. 2 gli apparati Telepass, consegnati ai singoli Clienti a titolo di locazione, ai sensi dell'art. 1571 del codice civile, restano di proprietà della Società e non possono essere ceduti a nessun titolo a terzi. Il Titolare, inoltre, sarà tenuto a rispondere di ogni conseguenza civile o penale, anche ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 231/2007, che derivi dall'alterazione dolosa o dall'uso irregolare dell'apparato Telepass. Fermo restando che l'installazione dell'apparato sul veicolo indicato avviene a cura e spese del Cliente, si specifica che quest'ultimo è tenuto a far installare e ad utilizzare l'apparato Telepass in conformità alle istruzioni indicate nell'apposito manuale d'uso, nonché a custodirlo e conservarlo ai sensi dell'art. 1587 del codice civile. Il richiedente è responsabile per eventuali danni arrecati all'apparato, al veicolo sul quale lo stesso viene installato, nonché a terzi, per l'inosservanza di quanto previsto al precedente comma, esonerando espressamente la Società da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Ciascun apparato potrà essere abbinato fino ad un massimo di due targhe (compreso l'eventuale motore/veicolo) fermo restando che la stessa targa non può essere abbinata a più di un apparato Telepass. La locazione dell'apparato comporta il pagamento del canone indicato nella apposita sezione della proposta relativa alle condizioni economiche.

In caso di smarrimento o di furto dell'apparato Telepass il Titolare dovrà, con immediatezza, darne comunicazione scritta a Telepass SpA - Customer Care - Casella Postale 2310 Succursale 39 - 50123 Firenze, via fax (055.4202734 o 055.4202373) o mediante comunicazione al Call Center Commerciale della Società o recandosi presso un Punto Blu o presso un Telepass Point o un Centro Servizi delegato a tale attività o direttamente tramite l'area riservata "Telepass Club" sul sito [www.telepass.it](http://www.telepass.it).

Il Titolare sarà esonerato dalla responsabilità del pagamento di eventuali importi relativi ai transiti convalidati con l'apparato Telepass Family, abusivamente usato da terzi, a decorrere dal momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di cui sopra.

Il Titolare dovrà comunque far pervenire alla Società, entro 30 giorni la copia conforme della denuncia resa alle Autorità competenti o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta - ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 - secondo il Modulo disponibile presso i Punto Blu o Telepass Point o i Centri Servizi autorizzati e che può essere scaricato dal sito internet [www.telepass.it](http://www.telepass.it).

Nel caso in cui il Titolare non trasmetta a Telepass SpA la copia conforme della denuncia ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la Società non riterrà valida la comunicazione di cui sopra e addebiterà in fattura al Titolare stesso tutti gli importi relativi ai transiti convalidati con l'apparato dal giorno di invio della comunicazione stessa.

In caso di ritrovamento da parte del Cliente, che abbia trasmesso copia della denuncia o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'apparato Telepass dichiarato smarrito o rubato non potrà essere utilizzato e dovrà essere immediatamente restituito alla Società presso un Punto Blu, Telepass Point e/o Centro servizi e/o centro di distribuzione autorizzato a tale attività, ovvero spedito con Raccomandata con Avviso di ricevimento all'indirizzo di cui ai punti precedenti, che provvederà a sostituirlo presso un Punto Blu o un Centro come sopra indicato. Qualora l'apparato Telepass, il cui smarrimento o furto sia stato confermato con la trasmissione della denuncia o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà venga ritrovato in possesso del titolare o di persona dallo stesso facoltizzata, il primo sarà responsabile del pagamento di tutti gli importi relativi ai transiti convalidati con il Telepass successivamente alla comunicazione di furto o smarrimento nonché di ogni eventuale spesa sostenuta dalla Società per il recupero dell'apparato. L'ammontare di tali importi verrà pertanto addebitato al Titolare che potrà essere perseguito, per l'utilizzo irregolare, anche ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 231/2007. E' vietato, altresì, utilizzare l'apparato Telepass di cui la Società abbia, per qualsiasi causa, chiesto la restituzione. In caso contrario l'utilizzo sarà considerato abusivo e la Società si riserva di perseguire il titolare nei termini di legge, anche ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 231/2007.

● Ai sensi dell'art. 3, il canone di locazione dell'apparato Telepass è di Euro 3,10 + IVA per ogni ciclo di fatturazione. Tale importo viene addebitato, previa emissione della relativa fattura, dalla Società al Cliente in funzione del ciclo di fatturazione applicato così come specificato successivamente. Qualora in un ciclo di fatturazione non si siano registrati addebiti di pedaggio, il canone, comunque dovuto, unitamente agli eventuali costi dei servizi aggiuntivi, sottoscritti dal Cliente, verrà addebitato nel successivo ciclo di fatturazione nel quale si siano registrati transiti e comunque nell'ultima fattura dell'anno.

Per l'adesione al servizio Telepass Family è prevista una quota associativa del valore pari a Euro 3,72 al mese, che sarà applicata soltanto nel caso di superamento, da parte del Cliente, del limite di spesa per pedaggi e per canone e costi del servizio Telepass Family, su cui si dirà di seguito. Tale importo verrà addebitato in fattura dalla Società al Titolare del servizio Telepass Family nelle sole fatture mensili emesse in aggiunta a quelle del ciclo di fatturazione trimestrale, su cui si è detto poc'anzi.

Il Cliente può visualizzare e stampare gratuitamente l'elenco dettagliato dei viaggi inclusi da Autostrade per l'Italia in fattura ed addebitati nel documento contabile emesso dalla Società e di quelli ancora da fatturare, accedendo all'area riservata Telepass Club del sito internet [www.telepass.it](http://www.telepass.it), secondo le modalità previamente indicate.

● Ai sensi dell'art. 4, la Società invia trimestralmente al Cliente un documento contabile con il riepilogo dell'importo/ addebito/i, unitamente alla fattura per gli importi di propria competenza, in base a quanto previsto precedentemente, ed alla fattura o altro documento idoneo emesso da Autostrade per l'Italia per i pedaggi relativi ai transiti effettuati ed addebitati nel trimestre di riferimento.

Il ciclo di fatturazione degli importi specificati precedentemente, ha cadenza trimestrale nel caso in cui il Cliente mantenga un limite di spesa per pedaggi e per canone e costi del servizio Telepass family non superiore a Euro 258,23 per trimestre.

Resta inteso che nel caso di superamento del predetto limite, il servizio Telepass Family viene automaticamente portato ad un ciclo di addebito e di fatturazione con cadenza mensile, salva la possibilità del successivo ripristino dell'originaria situazione ove - nei mesi intercorrenti fino all'inizio del successivo ciclo di fatturazione trimestrale - il Cliente faccia registrare un utilizzo del servizio entro i limiti sopra indicati.

In caso di superamento del predetto limite, per ogni ciclo di fatturazione mensile effettuato, la Società addebiterà in fattura al Cliente l'importo indicato precedentemente.

In caso di chiusura o revoca del rapporto contrattuale l'ultima fattura verrà emessa al termine del mese di chiusura del rapporto stesso. Ove la chiusura del rapporto intervenga negli ultimi quattro giorni del mese di riferimento - a processo di fatturazione già avviato - l'emissione dell'ultima fattura avverrà al termine del mese successivo. La Società provvederà a recapitare, gratuitamente, ai Clienti le fatture di cui ai precedenti punti, con modalità elettronica tramite il sito [www.telepass.it](http://www.telepass.it), nell'area riservata Telepass Club, secondo i termini e le modalità di seguito previste. Pertanto da tale predetta data la Società non invierà tali documenti in forma cartacea se non previa apposita richiesta da parte del Cliente agli indirizzi indicati precedentemente ed alle condizioni che si indicheranno di seguito. Il Titolare del Telepass Family senza addebito da parte della Società di alcun costo aggiuntivo potrà prendere visione, salvare sul proprio PC e stampare le fatture e i relativi elenchi viaggi previa registrazione al sito [www.telepass.it](http://www.telepass.it), come previsto ai punti precedenti. La Società produrrà un file non modificabile in formato grafico, contenente l'immagine della fattura stessa, che verrà archiviato su supporto informatico per un periodo non inferiore a 10 anni ai sensi dell'art. 2220 del codice civile. Tale file verrà messo a disposizione del Cliente tramite un apposito link nella sua area riservata di [www.telepass.it](http://www.telepass.it) utilizzando meccanismo di controllo di accesso e di protezione della privacy (protocollo https con certificato a 1024 bit emesso per Telepass SpA da Certificata Autorità riconosciuta). Sarà cura del Cliente accedere alla fattura e stamparla a fini di conservazione e registrazione contabile; il Cliente si impegna inoltre ad esibire per controllo la medesima fattura stampata a tutti gli organi competenti ed autorizzati in materia secondo le vigenti disposizioni di legge. Ferma restando la periodicità e i termini di emissione delle fatture, come previsto ai precedenti punti, la Società provvederà a notificare al titolare la disponibilità della fattura tramite un messaggio e-mail, spedito all'indirizzo presente alla data di emissione di ciascuna fattura nell'area riservata al Cliente del sito [www.telepass.it](http://www.telepass.it). La fattura con il relativo elenco viaggi rimarrà accessibile on line al titolare per almeno 24 mesi dalla data di emissione; trascorso tale periodo, la Società si riserva la possibilità di garantire l'accesso alla fattura, tramite il sito, nei tempi tecnici utili al ripristino on line del file contenente la fattura richiesta.

In caso di sostituzione dell'originale eventualmente danneggiato o smarrito, La Società declina ogni responsabilità per le eventuali pretese del Cliente relative all'impossibilità di utilizzare il servizio di recapito elettronico delle fatture per ragioni che prescindano dalla propria responsabilità. La Società non assume responsabilità per danni, pretese dirette o indirette, derivanti dal

mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche del Cliente o di terzi, inclusi gli Internet Service Providers, di collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente da Telepass SpA o da persone di cui questa debba rispondere. Il Cliente prende atto ed accetta che la Società non potrà in alcun caso considerarsi responsabile per qualsiasi tipo di danno, diretto o indiretto, derivante al Cliente ovvero a terzi per fatti che prescindano dal controllo o comunque dalla responsabilità della Società stessa circa:

- l'uso o impossibilità temporanea di utilizzare il servizio;
  - l'eventuale interruzione del servizio;
  - l'accesso non autorizzato ovvero l'alterazione di trasmissioni o di dati del Cliente da parte di terzi, incluso, tra l'altro, l'eventuale danno, anche economico, dallo stesso Cliente eventualmente subito per mancato profitto, uso, perdita di dati o di altri elementi intangibili.
- La Società provvede, con le scadenze sopradette, a spedire il documento contabile e le fatture, di cui ai precedenti punti, in modalità cartacea ai Clienti che ne facciano apposita richiesta ad un Punto Blu o Telepass Point o agli indirizzi indicati precedentemente, addebitando al cliente il costo di Euro 0,47 + IVA per il servizio aggiuntivo di elaborazione, stampa e spedizione di tali documenti. La Società provvede, contestualmente all'emissione periodica del proprio documento contabile e della fattura di Autostrade per l'Italia, a comunicare all'Ente la somma degli importi relativi al canone indicato in precedenza, e quota associativa, laddove prevista, ai pedaggi autostradali, agli eventuali costi per la stampa dell'elenco viaggi e copia cartacea della fattura, agli eventuali servizi accessori e correlati sottoscritti dal Cliente e, laddove si configuri la fattispecie, della penale a titolo di mancata o tardiva restituzione del Telepass così come previsto alle successive disposizioni. Ogni contestazione in ordine agli importi fatturati ed addebitati dovrà pervenire alla Società entro 60 gg. dalla ricezione della fattura stessa.

● Ai sensi dell'art. 5, il rapporto contrattuale inerente il servizio Telepass family può essere risolto:

a) dal Titolare del contratto, in qualsiasi momento, senza alcun onere aggiuntivo, inviando a Telepass SpA - mediante fax, al numero 055/4202734 o 055/4202373, o Raccomandata con Avviso di Ricevimento, all'indirizzo indicato successivamente - una comunicazione scritta di risoluzione del contratto e restituendo, entro 20 gg. dalla data di spedizione della comunicazione stessa, l'apparato Telepass presso uno dei punti di distribuzione (Punto Blu Telepass Point o Centro Servizi autorizzato a tale attività) ovvero mediante spedizione postale all'indirizzo indicato successivamente. Resta inteso che il contratto si intenderà risolto a far data dalla ricezione dell'apparato da parte della Società;

b) da Telepass SpA:

1. in ogni caso di accertata violazione del puntuale pagamento di tutti gli importi addebitati;
2. in caso di utilizzo del servizio da parte di soggetti e/o con veicoli non abilitati secondo quanto previsto dalle norme e condizioni generali di servizio;
3. in ogni caso di uso fraudolento dell'apparato Telepass per eludere in tutto o in parte il pagamento di quanto effettivamente dovuto;
4. in caso di mancata o falsa denuncia (o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) di furto o smarrimento dell'apparato Telepass;
5. in caso di errato o mancato puntuale aggiornamento dei dati relativi al contratto;
6. nel caso in cui il Cliente a seguito della denuncia di furto o smarrimento dell'apparato Telepass non provveda, nei 60 giorni successivi alla comunicazione di cui ai punti descritti in precedenza, alla richiesta di un nuovo apparato;

c) dall'Ente, in qualsiasi momento, in tutti i casi di risoluzione del rapporto con il Cliente e comunque, a suo insindacabile giudizio, dandone immediata comunicazione a Telepass SpA ed al Cliente con invito alla restituzione dell'apparato alla Società.

In tale caso, qualora il Cliente intenda continuare a fruire del servizio Telepass Family, lo stesso potrà sottoscrivere un nuovo contratto tramite un altro Ente convenzionato e farlo pervenire a Telepass SpA - all'indirizzo di seguito indicato ed entro 10 gg. dalla comunicazione di risoluzione da parte dell'Ente - con allegata la richiesta di poter continuare ad utilizzare l'apparato Telepass già in suo possesso, utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito [www.telepass.it](http://www.telepass.it). Resta inteso che nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il contratto di adesione alle Norme e Condizioni Generali di utilizzo del sistema tecnologico automatizzato per il pagamento di pedaggi autostradali di Autostrade per l'Italia, di cui alle premesse, cesserà automaticamente. Nei casi di risoluzione del rapporto contrattuale di cui alla lettera b) ed al primo comma della lettera c) e nell'ipotesi di dismissione del servizio di cui all'art. 1, il Cliente è tenuto entro 20 giorni dalla risoluzione del rapporto alla restituzione dell'apparato Telepass alla Società presso uno dei Punti Blu ovvero Telepass Point o Centri Servizi autorizzati a tale attività, che provvederà a rilasciare al Cliente ricevuta dell'avvenuta riconsegna dell'apparato, ovvero, spedendolo con Avviso di Ricevimento a Telepass SpA all'indirizzo che si specificherà di seguito (in caso di spedizione postale, Telepass SpA fornirà riscontro circa l'effettiva ricezione dell'apparato).

Nei casi in cui l'apparato non sia riconsegnato nei termini suddetti, la Società addebiterà al Cliente in fattura, come previsto precedentemente, Euro 25,82, a titolo di penale.

La mancata o tardiva restituzione, entro il predetto termine, e l'eventuale utilizzo o alterazione ai fini fraudolenti dell'apparato non riconsegnato saranno perseguiti in sede civile e penale, anche ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 231/2007.

● Ai sensi dell'art. 6, in mancanza di tempestiva comunicazione di variazione, che potrà essere effettuata anche tramite l'area riservata Telepass Club del sito [www.telepass.it](http://www.telepass.it), il domicilio del Cliente, ad ogni effetto del rapporto, anche fiscale, rimane quello dichiarato nel fronte della proposta contrattuale, che dovrà essere uguale a quello dichiarato nel modulo delle Norme e Condizioni Generali di utilizzo del sistema tecnologico automatizzato per il pagamento di pedaggi autostradali di Autostrade per l'Italia, di cui alle premesse della stessa proposta contrattuale. Qualsiasi comunicazione scritta avente per oggetto il rapporto in essere con Telepass SpA dovrà essere indirizzata a: Telepass SpA - Customer Care, Casella Postale 2310, Succursale 39 - 50123 FIRENZE. e-mail: [info@telepass.it](mailto:info@telepass.it), fax: 055.420.2373 o 055.420.2734

● Ai sensi dell'art. 7, la Società provvede a inviare per iscritto, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni contrattuali. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento. La Società ha la facoltà di modificare unilateralmente le Norme e Condizioni Telepass Family qualora sussista un giustificato motivo, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 385/93, dandone preventiva comunicazione al Cliente presso il domicilio. In tali casi, sarà precisata la data di entrata in vigore della modifica, ferma restando la possibilità per il Cliente di recedere dal contratto, entro 60 giorni senza alcun onere aggiuntivo. Trascorso tale periodo, in mancanza di recesso, le modifiche si intendono accettate. Le Norme e Condizioni sopra riportate sono vincolanti per il Cliente dal momento della sottoscrizione della proposta contrattuale a cui sono allegate. Ovvero - fermo restando quanto già specificato, dalla data di entrata in vigore delle stesse come indicato in calce alla proposta contrattuale.

La copia aggiornata delle Norme e Condizioni del Servizio Telepass Family è disponibile presso tutti i Punto Blu di Autostrade per l'Italia ed i Centri Servizi autorizzati e può essere consultata e stampata dal sito [internet.www.telepass.it](http://internet.www.telepass.it).

● Ai sensi dell'art. 8, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, che non venga composta attraverso il ricorso alla procedura che di seguito si specificherà, si rinvia alla competenza giurisdizionale richiamata dal Nuovo Codice del Consumo.

La Società aderisce all'Accordo tra Autostrade per l'Italia SpA e le Associazioni dei Consumatori Adoc, Codacons e Federconsumatori che prevede la costituzione di un Ufficio di Conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie mediante la Procedura di conciliazione. I Clienti di Telepass SpA, rappresentati dalle predette Associazioni, se insoddisfatti per la risposta ad un reclamo, possono risolvere in modo semplice e rapido le controversie inerenti l'errata gestione dei contratti Telepass. La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata.

La domanda di conciliazione - presentata mediante apposito modulo disponibile sul sito [www.telepass.it](http://www.telepass.it) ovvero presso i Punto Blu e le sedi territoriali delle Associazioni dei Consumatori - va inoltrata, con Raccomandata AR, all'indirizzo sopra indicato o via fax al numero 06.43632180 o via e-mail all'indirizzo [conciliazione@autostrade.it](mailto:conciliazione@autostrade.it). La domanda sarà esaminata da una Commissione di Conciliazione composta da un conciliatore di Telepass SpA e da un conciliatore di una delle Associazioni dei Consumatori. In caso di accordo tra le Parti la conciliazione si conclude con la definizione della pratica. Il cliente è libero di accettare o di rifiutare la soluzione proposta. La Procedura si conclude comunque non oltre 120 giorni dalla data di ricezione della domanda. Il ricorso all'Ufficio di Conciliazione non priva il cliente del diritto di adire, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria competente.

#### Legenda delle principali nozioni riportate nell'operazione

**Telepass Family:** apparato per il pagamento dei pedaggi autostradali

**Tasso di mora:** interessi da applicarsi in caso di ritardati pagamenti da parte del Cliente

**BCE:** tasso minimo di offerta applicato dalla Banca Centrale Europea (BCE) sulle principali operazioni di rifinanziamento del sistema bancario, tasso conosciuto anche con il nome di "Minimum Bid Rate". La quota del tasso BCE è rilevabile sulla stampa specializzata e sul sito web della BCE.